

Subemendamento

all'emendamento del Governo n. 4.0.1000, al d.d.l. di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78

1. - Al comma 1 dell'art. 4-*bis* dell'emendamento del Governo n. 4.0.1000, le parole «le agenzie fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Il secondo ed il terzo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis sono soppresse.

2. – Il comma 2 dell'art. 4-bis dell'emendamento del Governo n. 4.0.1000 è così sostituito: «in relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. Per la copertura dei costi concernenti l'istituzione dell'area intermedia le agenzie fiscali attingono ai risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve essere destinato ad economia di bilancio».

3. – Il comma 2 dell'art. 4-bis dell'emendamento del Governo n. 4.0.1000 è soppresso.

Roma, 21 luglio 2015.